



lusletter

informazione e aggiornamento giuridico

LaScala

SOCIETÀ TRA AVVOCATI



Modello societario e conflitti nella governance: i diritti delle minoranze

Avv. Matteo Marciano

16 ottobre 2018

INDICE

- **Tutela delle minoranze nelle S.p.A.**
 - i patti parasociali
 - i quorum assembleari
 - le categorie di azioni
 - voto limitato ad una misura massima e voto scalare
 - i limiti alla circolazione delle azioni
- **Tutela delle minoranze nelle S.r.l.**
 - i patti parasociali
 - i quorum assembleari
 - I particolari diritti attribuiti ai singoli soci



Tutela delle minoranze nelle S.p.A.

Le clausole a tutela dei soci di minoranza:
collocamento

```
graph TD; A[Le clausole a tutela dei soci di minoranza: collocamento] --> B[Clausole inserite nei patti parasociali]; A --> C[Clausole inserite nello statuto];
```

Clausole inserite
nei patti parasociali

Clausole inserite
nello statuto



Tutela delle minoranze nelle S.p.A.: i patti parasociali

Clausole
inserite nei
patti
parasociali

DURATA:

- *se a tempo determinato* → durata non superiore a 5 anni
- *se a tempo indeterminato* → diritto di recesso con preavviso di 180 giorni

PUBBLICITÀ:

Nelle società chiuse non è prevista alcuna forma di pubblicità

EFFICACIA:

I patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria, vincolano solo gli attuali soci contraenti *ex art. 1372 c.c.*
La loro violazione non incide sulla validità dell'atto → comporta solo obbligo di risarcimento del danno nei confronti degli altri soci partecipanti al patto



Tutela delle minoranze nelle S.p.A.: i patti parasociali

I sindacati di voto



I c.d. sindacati di voto sono patti parasociali con cui alcuni soci si impegnano a concordare preventivamente il modo in cui voteranno in assemblea.

Se l'accordo è stipulato tra i soci di minoranza, esso consente una miglior difesa degli interessi comuni.



I c.d. sindacati di voto posso essere:

- i) a carattere occasionale o permanente;
- ii) a tempo determinato o indeterminato;
- iii) riguardanti tutte le delibere assembleari o quelle di un determinato tipo;
- iv) con decisioni da adottare all'unanimità o a maggioranza.



Tutela delle minoranze nelle S.p.A

Clausole inserite nello statuto sociale



Le clausole inserite nello statuto hanno efficacia reale e pertanto:

- Sono opponibili *erga omnes*
- Vincolano i soci presenti e futuri



Tutela delle minoranze nelle S.p.A.: i quorum assembleari

Art. 2368 C.C.

Art. 2368, comma 1, c.c. «*L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quanto è rappresentata almeno la metà del capitale sociale (..) essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata*»

Art. 2368, comma 2, c.c. «*L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata*»



Tutela delle minoranze nelle S.p.A.: i quorum assembleari

Dal tenore letterale della norma si ricava:

- l'impossibilità di derogare *in minus* i quozienti assembleari previsti per l'assemblea ordinaria,
- la possibilità di prevedere maggioranze più elevate,
- l'impossibilità di adottare un meccanismo di unanimità.

- La modifica dei quorum può essere utilizzata per rafforzare la posizione dei soci di minoranza

- l'innalzamento dei *quorum* può attribuire ad una parte dei soci una sorta di potere di veto o di blocco rispetto alle deliberazioni in ordine alle quali è previsto;
- se l'innalzamento dei quorum è accompagnato dalla previsione di un sindacato di voto l'influenza della minoranza può essere molto maggiore.

ESEMPIO

nel caso in cui una clausola statutaria innalzi i quorum *ex art. 2368 c.c.*, prevedendo che per assumere una delibera serva un *quorum* del 75% del capitale, questa previsione attribuirà ai soci rappresentanti il 25% + 1 delle azioni il potere di impedire l'approvazione della deliberazione.



Tutela delle minoranze nelle S.p.A.: le categorie di azioni

Ex art . 2348, comma 2, c.c. «si possono tuttavia creare, con lo statuto o successive modifiche di questo categorie di azioni fornite di diritti diversi (..)»



Categorie di azioni con diritto di nomina di amministratori e sindaci

Categorie di azioni con voto «determinante»



Tutela delle minoranze nelle S.p.A.: le categorie di azioni

Azioni con diritto di nominare
amministratori o sindaci
(massima del consiglio
Notarile di Milano n. 142)

É legittima la clausola statutaria che attribuisce a una o più categorie di azioni, quale "diritto diverso" ai sensi dell'art. 2348 c.c., il diritto di nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale

La possibilità di emettere tale tipologia di azioni è ricavabile dagli artt. 2346, comma 6 e 2351, comma 5, c.c. dettati in tema di strumenti finanziari partecipativi



Tutela delle minoranze nelle S.p.A.: le categorie di azioni



Tutela delle minoranze nelle S.p.A.: le categorie di azioni

Azioni con diritto di voto determinante
(massima del consiglio
Notarile di Milano n.
73)

Deroga verso l'alto dei *quorum* legali che comporta che per l'assunzione di una determinata delibera sia necessario, oltre al quorum legale, il voto favorevole dei soci con voto determinante

Ex art. 2369, comma 4, c.c., è esclusa l'applicazione della clausola:

- per le deliberazioni di approvazione del bilancio
- per le deliberazioni di nomina e revoca delle cariche sociali



Tutela delle minoranze nelle S.p.A.: le categorie di azioni

Azioni con diritto di voto determinante «incrementale» (massima del consiglio Notarile di Milano n. 73)

Per l'approvazione della delibera è necessario:

- il *quorum* legale calcolato sull'intero capitale sociale, da raggiungere con il voto favorevole delle sole azioni senza voto determinante
- il voto favorevole di una data percentuale delle azioni con voto determinante

ESEMPIO

Capitale 1.000 diviso in 800 azioni ordinarie e 200 azioni con voto determinante.

Se per deliberare è richiesto:

- a) voto favorevole delle azioni ordinarie pari al 50% + 1 del capitale sociale (501 voti favorevoli);
- b) il voto favorevole del 75% + 1 delle azioni con voto determinante (151 voti favorevoli);

il *quorum* complessivo richiesto per l'adozione della delibera sarà pari a 652 azioni su 1.000, ma non sarà sufficiente il voto favorevole di tutte le 800 azioni ordinarie.



Tutela delle minoranze nelle S.p.A.: le categorie di azioni

Azioni con diritto di voto determinante «aggiuntivo» (massima del consiglio Notarile di Milano n. 73)

Per l'approvazione della delibera è necessario:

- il voto favorevole di una determinata percentuale delle azioni senza voto determinante
- il voto favorevole di una determinata percentuale delle azioni con voto determinante
- la somma degli uni e degli altri superi il *quorum* legale

ESEMPIO

Capitale 1.000 diviso in 800 azioni ordinarie e 200 azioni con voto determinante.

Se per deliberare è richiesto:

- a) voto favorevole del 50% + 1 delle azioni ordinarie (401 voti favorevoli);
- b) il voto favorevole del 75% + 1 delle azioni con voto determinante (151 voti favorevoli);

il *quorum* complessivo richiesto per l'adozione della delibera sarà pari a 552 azioni su 1.000, ma non sarà sufficiente il voto favorevole di tutte le 800 azioni ordinarie, posto che è richiesto il voto favorevole di almeno 401 azioni ordinarie e 151 azioni con voto determinante.



Tutela delle minoranze nelle S.p.A.: le categorie di azioni

Azioni con diritto di voto determinante «cumulativo» (massima del consiglio Notarile di Milano n. 73)

Per l'approvazione della delibera è necessario:

- Il raggiungimento del *quorum* legale con il voto favorevole sia di azioni senza voto determinante sia di azioni con voto determinante;
- il voto favorevole di una determinata percentuale delle azioni con voto determinante

ESEMPIO

Capitale 1.000 diviso in 800 azioni ordinarie e 200 azioni con voto determinante.

Se per deliberare è richiesto:

- a) il voto favorevole del 50% + 1 del capitale sociale (501 voti favorevoli);
- b) all'interno del 50% + 1 del capitale sociale, il voto favorevole del 75% + 1 delle azioni con voto determinante (151 voti favorevoli all'interno dei complessivi 501);

il *quorum* complessivo richiesto per l'adozione della delibera sarà pari a 501 azioni su 1.000, ma tra i 501 voti sarà necessario vi siano almeno 151 voti favorevoli espressi dai titolari delle azioni con voto determinante.



Tutela delle minoranze nelle S.p.A.: voto limitato ad una misura massima e voto scalare

Art. 2351, comma 3, c.c. «Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporre scaglionamenti»



Voto quantitativamente limitato:

- ha la funzione di limitare il diritto di voto che può esprimere ciascun socio ad una percentuale massima di azioni;
- il diritto di voto è computato secondo le regole ordinarie (un voto per ogni azione) fino al raggiungimento di una determinata quota di possesso del capitale sociale mentre è escluso per la quota eccedente.

(*cf* Massima H.B.30 Notariato Triveneto)



Voto scalare:

- ha la funzione di prevedere che il peso percentuale di ciascun azionista cresca in misura meno che proporzionale rispetto al numero di azioni possedute;
- il voto è computato secondo le regole ordinarie fino al raggiungimento di una determinata quota di possesso del capitale sociale, è attribuito in misura minore rispetto a quella ordinaria per una ulteriore quota di possesso ed è computato in misura ancora minore, o addirittura escluso, per l'ulteriore quota.

(*cf* Massima H.B.30 Notariato Triveneto)



Tutela delle minoranze nelle S.p.A.: la clausola di Tag Along

Art. 2355 *bis*, comma 1, c.c. « nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento (..)»

clausola di *tag along* o patto di accodamento

Può essere inserita:
- Nello statuto
- Nei patti parasociali

Disposizione prevista a tutela dei soci di minoranza in forza della quale:

- il socio di maggioranza che vuol vendere la propria partecipazione è obbligato a procurare un'offerta di acquisto delle azioni ai soci di minoranza, alle medesime condizioni;
- il socio di minoranza può decidere se vendere o meno la propria partecipazione sociale;
- il terzo acquirente dovrà acquistare sia le partecipazioni di maggioranza che quelle di minoranza.



Tutela delle minoranze nelle S.p.A.: la clausola di Tag Along

La clausola di Tag Along ad effetti meramente obbligatori



In caso di violazione al socio è attribuita una tutela risarcitoria

La clausola di Tag Along ad effetti reali



In caso di violazione al socio è attribuita una tutela reale:

- è opportuna la predisposizione di un'apposita clausola statutaria



Tutela delle minoranze nelle S.r.l.: i quorum assembleari

Art. 2479
bis, comma
3, c.c.

Art. 2479 *bis*, comma 3, c.c. «Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea (..) è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale»

E' ammessa:

- la previsione di maggioranze rafforzate;
- la previsione dell'unanimità dei consensi.



Tutela delle minoranze nelle S.r.l.: l'attribuzione di particolari diritti a singoli soci

Art. 2468,
comma 3, c.c.

Art. 2468, comma 3, c.c. «*Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili*»



Tutela delle minoranze nelle S.r.l.: l'attribuzione di particolari diritti a singoli soci

Diritti riguardanti
l'amministrazione
della società



- Nominare uno, più o tutti gli amministratori;
- determinarne la rosa;
- rivestirne la carica;
- diritto di veto su determinate decisioni;
- compiere specifici atti gestionali;
- nominare uno o più sindaci;
- revocare gli amministratori (controverso!).



Tutela delle minoranze nelle S.r.l.: l'attribuzione di particolari diritti a singoli soci

Altri
particolari
diritti



Le indicazioni di cui all'art. 2468, comma 3, c.c. sono esemplificative e non tassative.



- Diritto di voto determinante;
- Diritto di recesso.





Iusletter

informazione e aggiornamento giuridico

LaScala

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Grazie per l'attenzione

Contatti:

m.marciano@lascalaw.com

tel. 02 439251

www.lascalaw.com

www.iusletter.com

